

Entro il 30 aprile la domanda per il saldo e stralcio

Beneficio circoscritto alle persone fisiche e ai debiti da omesso versamento

/ Alfio CISSELLO

La L. [145/2018](#), ai commi 184 e seguenti, ha previsto una sanatoria degli **omessi versamenti** iscritti a ruolo, circoscritta alle persone fisiche, la cui domanda va presentata entro il prossimo 30 aprile 2019.

Dal punto di vista procedurale, si tratta nei fatti di una sottospecie di [rottamazione dei ruoli](#).

Questa forma di sanatoria, oltre ad essere riservata alle **persone fisiche**, riguarda solo i ruoli trasmessi agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 derivanti da liquidazione automatica della dichiarazione ([artt. 36-bis](#) del DPR 600/73 e [54-bis](#) del DPR [633/72](#)).

Sono pertanto fuori gli avvisi bonari, non compresi in nessuna sanatoria del DL [119/2018](#).

Anche gli omessi versamenti di alcuni contributi previdenziali sono dentro la sanatoria: si tratta dei contributi INPS dovuti alla Gestione separata e alle Gestioni artigiani e commercianti e dei contributi dovuti alle **Casse professionali**.

Il problema, per i contributi, può essere il seguente: l'ex Equitalia non può sapere in via immediata se si tratta di contributi derivanti da semplici omessi versamenti o da **accertamento**, in quanto occorre un confronto con l'ente previdenziale di competenza.

Il requisito ulteriore per fruire del c.d. "[saldo e stralcio degli omessi versamenti](#)" consiste nell'aver un indice ISEE su base familiare non superiore a **20.000 euro**.

A differenza della comune rottamazione dei ruoli, non c'è il solo stralcio di sanzioni e interessi di mora, ma anche di una quota del capitale.

Occorre infatti pagare:

- il **16% dell'imposta** e altri interessi se l'ISEE è minore di 8.500 euro;
- il 20% dell'imposta e altri interessi se l'ISEE è compreso tra 8.500 e 12.500 euro;
- il 35% dell'imposta e altri interessi se l'ISEE è compreso tra 12.500 e 20.000 euro.

Successivamente alla presentazione della domanda, le somme verranno liquidate d'ufficio da Agenzia delle Entrate-Riscossione, e possono essere dilazionate in tre anni.

Un occhio di riguardo va prestato al **mancato accesso**

al beneficio.

Infatti, se si presenta domanda di saldo e stralcio per **debiti diversi** dagli omessi versamenti (esempio, derivanti da accertamenti) oppure indicando un ISEE non più valido, o un indice ISEE superiore a 20.000 euro, non si ha accesso al saldo e stralcio, e la richiesta si converte automaticamente in rottamazione dei ruoli.

Attenzione ai contributi previdenziali: se l'ex Equitalia si confronta con l'ente previdenziale, e i debiti, anche in modo censurabile, vengono qualificati come da accertamento, potrà esserci la **conversione in domanda di rottamazione**.

Cosa che non può in alcun modo essere accettata in uno Stato di diritto.

Il debitore, pena la violazione dei diritti fondamentali dell'uomo, non può subire tale conversione forzosa: ricordiamoci che se non viene pagata (salva la tolleranza dei cinque giorni) o viene pagata in misura insufficiente una qualsiasi rata da rottamazione, si decade e il debito non potrà più essere **dilazionato**.

Complicazioni per i contributi previdenziali

Dunque, se è vero che la rottamazione comunque ha dei benefici (minori rispetto al saldo e stralcio, in quanto si ha il solo stralcio di sanzioni e interessi di mora), vi sono pesantissimi effetti in caso di **inadempienza** nel pagamento delle rate.

Il debitore, con istanza da presentare tempestivamente, non può che poter rinunciare (per approfondimenti su questo aspetto si veda il relativo capitolo sul recentissimo [Quaderno Eutekne 147](#), inerente a tutte le definizioni fiscali).

In due casi non ci sarà la conversione: se il debitore è una persona giuridica (si rammenta che il saldo e stralcio riguarda solo le persone fisiche) o se, a posteriori, si appura che la **dichiarazione ISEE** deriva da una DSU basata, a sua volta, su dati falsi o irregolari.

In quest'ultimo caso, si decade dal beneficio e le somme intere verranno rimosse coattivamente.